SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XIII LEGISLATURA ———

N. 1654

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GASPERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. - La «Caporetto» finanziaria del Banco di Napoli è riassunta molto eloquentemente da una serie di dati che pesano come macigni sulla responsabilità congiunta di amministratori - vecchi e nuovi - e controllori. Il dato più recente - anche se certo non definitivo - è quello contenuto nella relazione semestrale '96, che ha registrato un deficit di 674,7 miliardi, con una previsione di perdita per il 1996 di 1.400 miliardi. Le perdite confermate per il 1995 sono state di ben 3.155 miliardi da aggiungersi ai 1.147 miliardi del 1994. Le sofferenze per il 1994 sono state di 3.893 miliardi, mentre per il 1995 sono state di 5.835 miliardi.

Di questa situazione aveva preso atto la comunità finanziaria, tanto che la Moody's, l'agenzia americana sulla valutazione del credito, aveva declassato di due punti l'Istituto di via Toledo. In termini tecnici, aveva portato il rating (cioè il grado di affidabilità) sui depositi di lungo termine da BAA-2 a BA-1. Mentre quello sui depositi a breve termine da «Prime 3» a «Not prime». In calo di due punti anche la valutazione su Banco di Napoli International, Banco di Napoli Londra ed Hong Kong e Banco di Napoli «Commercial Paper Usa». La stessa agenzia aveva anche avvertito che questo declassamento avrebbe potuto non essere isolato. Moody's annunciava, infatti, di aver messo sotto osservazione i conti della Banca per un eventuale ed ulteriore downgrading. Non a caso, il rating di solidità finanziaria è stato abbassato, il 26 ottobre 1995, a «E». Da questo importante osservatorio statunitense, oltre ad un declassamento, giungeva una valutazione piuttosto critica del piano di ristrutturazione varato a fronte di un volume debitorio stimato, da questa fonte, in 1 miliardo e 200 milioni di dollari.

Questa situazione è stata sicuramente generata da una gestione superficiale e clientelare, culminata nel periodo in cui nel Banco (e su Napoli) sembrava imporre le proprie scelte Ferdinando Ventriglia ('o professore), attento alla politica dominante in Campania e a Roma.

Ma un simile boom di insolvenze e di incagli non si sarebbe potuto realizzare se non in assenza di adeguati e puntuali controlli da parte degli organi di vigilanza, interni ed esterni. La prassi largamente diffusa dei «fidi facili», gli sprechi, i favoritismi e la scarsa trasparenza dei bilanci non hanno dato luogo, fino a tempi recentissimi, ad attività di ispezione, quasi che il Banco di Napoli godesse di una insormontabile «cortina di protezione». Ciò è tanto più preoccupante, in quanto, come risulta da atti giudiziari, questa incredibile gestione sembra aver favorito largamente, in maniera diretta ed indiretta, anche gli interessi della camorra, senza che la comunità economica e finanziaria sentisse la necessità di lanciare un grido d'allarme al riguardo. La grave conseguenza di questo «combinato disposto» di gestione poco attenta, inesistenza di adeguati controlli, coperture politiche ed infiltrazioni mafiose, è un conto oltremodo salato che finirà per essere pagato, attraverso l'intervento del Tesoro e delle Banche, dai contribuenti onesti – a cominciare da quelli del Nord produttivo - chiamati, come sempre, a ripianare i guasti della «mala-Italia». È invece preciso dovere del Parlamento verificare fino in fondo tutte le condizioni che hanno consentito a funzionari, dirigenti e amministratori di favorire quello che appare come un vero e proprio «assalto alla diligenza», portato in-

disturbatamente da operatori spregiudicati, politici potenti e camorristi, tutti uniti nel depredare risorse che avrebbero potuto rilanciare Napoli e l'intero Mezzogiorno, come sarebbe auspicabile, sulla strada di una definitiva soluzione del problema «Sud».

Riteniamo opportuno sottolineare come, con l'approvazione da parte del Parlamento decreto-legge 24 settembre 1996. n. 497, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli», sia stata effettuata una suddivisione del «Banco sano» da quello «marcio» denominato «Revibank», dove sono finiti 12.500 miliardi di cui non si prevede il recupero e che finiranno per pesare sui contribuenti italiani. Inoltre, conseguentemente alla situazione che verrà a crearsi, numerosi imprenditori «furbi» del Meridione stanno cercando di far inserire, mediante società fittizie, i loro debiti in «Revibank» con lo scopo di non doverli onorare.

Infine, a dimostrazione delle diverse modalità utilizzate per risolvere gli stessi problemi, non può essere sottaciuto quanto accaduto al Banco di Credito di Trieste, per il quale a fronte di un probabile buco di 300 miliardi – cifra certamente cospicua, ma irrilevante se confrontata a quella del Banco di Napoli – si sta procedendo alla liquidazione, dopo aver proceduto all'arresto dei componenti il consiglio di amministrazione. Ricordiamo questo fatto non per sostenere la necessità che lo stesso trattamento riservato al Banco di Napoli sia usato per il Banco di Credito di Trieste, bensì per sostenere l'esatto contrario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause che hanno determinato il *deficit* finanziario del Banco di Napoli, il quale ha registrato nel corso del 1995 perdite *record* per circa 3.155 miliardi.
- 2. In particolare la Commissione ha il compito di:
- a) evidenziare le responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici nei confronti di dirigenti e funzionari preposti alla concessione di fidi alla clientela del Banco;
- *b*) analizzare i criteri seguiti nell'assunzione del personale, nelle promozioni e nei trasferimenti dei funzionari;
- c) verificare l'esistenza di collegamenti con interessi facenti capo alla camorra o alla delinquenza organizzata;
- d) rilevare e rimuovere le condizioni che hanno determinato la totale inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza, interni ed esterni;
- *e*) accertare eventuali responsabilità dell'organo di vigilanza della Banca d'Italia.

Art. 2.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini.

Art. 3.

- 1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubbica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
- 2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina del Presidente della Commissione, al di fuori dei componenti della Commissione medesima.
- 3. La Commissione elegge due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 4.

- 1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.
- 2. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa decida diversamente.
- 3. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria. La Commissione può disporre, per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonchè di qualsiasi altro pubblico dipendente.
- 4. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini sia penali sia amministrative già acquisite; può inoltre richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie od inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.
- 5. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si deve fare menzione nella relazione, in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in corso.

Art. 5.

1. Per quanto riguarda atti e documenti relativi ad istruttorie ed inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, i componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto.

Art. 6.

- 1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere.
- 2. La Commissione può altresì avvalersi della collaborazione di esperti e di strutture specializzate nelle materie oggetto di inchiesta.
- 3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.